

STATUTO

Art. 1 - Denominazione e forma giuridica

1. Il "Fondo Pensione dei dirigenti dipendenti da Intesa Sanpaolo S.p.A. e dalle sue società controllate" di seguito più brevemente denominato "Fondo Pensione" è costituito nella forma di associazione non riconosciuta secondo le disposizioni dell'art. 36 e seguenti del codice civile. Il Fondo Pensione è iscritto all'Albo tenuto dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (di seguito "COVIP").

Art. 2 - Sede

1. Il Fondo ha sede in Milano, P.za P. Ferrari n. 10.

Art. 3 - Durata

1. La durata del Fondo pensione è fissata al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 20.

Art. 4 - Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo esclusivo di assicurare ai dirigenti dipendenti da Intesa Sanpaolo S.p.A. e dalle sue società controllate più elevati livelli di copertura previdenziale mediante l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico.

Art. 5 - Aderenti

1. Possono aderire al Fondo Pensione solamente i dipendenti di Intesa Sanpaolo S.p.A. e delle sue società controllate, il cui Consiglio di Amministrazione abbia deliberato l'adesione al Fondo, in servizio con la qualifica di dirigenti e che al 29 aprile 1993, erano iscritti al Fondo Pensione oppure ad altre forme pensionistiche complementari di cui all'art. 20, D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito "decreto"). L'adesione al Fondo viene disposta dal Consiglio di Amministrazione su richiesta scritta dell'interessato ed ha efficacia dalla data della richiesta.

L'adesione al Fondo Pensione comporta l'accettazione degli obblighi previsti dal presente statuto e dagli accordi aziendali sottoscritti tra le singole società e la categoria dei dirigenti.

2. Date le diverse previsioni contenute in accordi aziendali specifici ai sensi dell'art. 8, c. 7, letto b) del decreto, al Fondo Pensione non può essere conferito il TFR secondo modalità tacite.

Art. 6 - Contributi

1. Il regime del Fondo Pensione è a contribuzione definita. Il finanziamento del Fondo Pensione può essere attuato mediante: i contributi a carico del lavoratore; i contributi del datore di lavoro; il TFR maturando.

1-bis. Ferme restando le misure minime indicate negli accordi aziendali, l'aderente può determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

1-ter. È prevista l'integrale destinazione del TFR maturando al Fondo Pensione, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente.

1-quater. L'adesione al Fondo Pensione realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo Pensione, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.

1-quinquies. In costanza di rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo Pensione. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.

1-sexies. L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo Pensione oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

2. Il sistema di gestione finanziaria è a capitalizzazione: per ciascun aderente è istituito un conto individuale il cui saldo costituisce il capitale di pertinenza dell'aderente stesso. Il capitale di pertinenza è costituito dai contributi versati dall'aderente e dalle relative società nonché da eventuali somme trasferite da altri Fondi Pensione, dai rendimenti capitalizzati ed è diminuito da eventuali anticipazioni e da eventuali minusvalenze di gestione.

Art. 7 - Assemblea

1. L'assemblea del Fondo Pensione, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli aderenti. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e allo statuto, vincolano tutti gli aderenti, ancorché non intervenuti o dissenzienti. L'assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste per le associazioni dall'art. 21 del codice civile.

1-bis. L'assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.

2. L'assemblea in seduta ordinaria delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali del Fondo Pensione, sul rendiconto, sulla nomina dei consiglieri di amministrazione e del collegio dei revisori, sull'eventuale attribuzione della funzione di controllo contabile a soggetti esterni, sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, dei revisori e del soggetto incaricato del controllo contabile, nonché su quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.

2-bis. L'assemblea in seduta straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione; sullo scioglimento e sulle procedure di liquidazione del Fondo Pensione e sulle relative modalità e nomina dei liquidatori.

3. L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, inviata a ciascun aderente, con lettera raccomandata, fax, oppure messaggio di posta elettronica, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli aderenti. Essi possono farsi rappresentare con delega scritta da altri aderenti non consiglieri. Ogni aderente non può essere portatore di più di tre deleghe. Il Presidente ha facoltà, ove vi siano le condizioni tecniche, di consentire la partecipazione anche attraverso sistemi di comunicazione a distanza. L'assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del rendiconto.

4. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal vice presidente; in assenza di entrambi l'assemblea nomina il suo Presidente. Il Presidente dell'assemblea designa il segretario. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea. Le votazioni sono effettuate per alzata di mano. Delle riunioni dell'assemblea viene redatto un verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

Art. 8 - Amministrazione

1. Il Fondo Pensione è amministrato da un consiglio di amministrazione composto da quattro membri, dei quali due nominati dall'assemblea tra gli aderenti e due designati dalle Società aderenti in proporzione al numero dei dirigenti iscritti, anche tra non aderenti.

1-bis. Tutti i membri del consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità comportano la decadenza dal consiglio di amministrazione.

2. Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Qualora venga a mancare un amministratore, l'assemblea o la società che lo aveva nominato provvede - non appena possibile - alla sua sostituzione, ferma restando la possibilità per il consiglio di operare con le modalità di cui al successivo punto 5. L'amministratore così nominato scade insieme all'intero consiglio. Qualora venga a mancare almeno la metà dei componenti, deve essere convocata d'urgenza l'assemblea da parte del collegio dei revisori, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione. Gli amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del consiglio decadono dall'incarico e si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 2 del presente articolo.

3. Nessun compenso è dovuto agli amministratori.

4. Il consiglio nomina un presidente tra gli amministratori eletti dall'assemblea ed un vice presidente tra quelli designati dalle società aderenti al Fondo.

5. Il consiglio viene convocato dal presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario o quando almeno un membro o il collegio dei revisori ne faccia formale richiesta. Il consiglio si riunisce almeno una volta all'anno. È consentita la partecipazione alle riunioni del consiglio mediante utilizzo di mezzi di comunicazione a distanza; in tal caso il consiglio si considera riunito nel luogo di convocazione ove è presente il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente o in sua assenza il consigliere più anziano in carica; a parità di anzianità nella carica, quello più anziano di età. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno tre consiglieri e il voto favorevole di almeno tre consiglieri. Le votazioni debbono avvenire in modo palese. Delle riunioni del consiglio deve essere redatto il verbale da riportare in un apposito libro.

6. Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione del Fondo Pensione, tranne di quelli che per legge o per statuto sono di competenza dell'assemblea. In particolare sono di competenza del consiglio di amministrazione:

- a) l'accertamento dei requisiti per l'ammissione al Fondo Pensione dei nuovi aderenti;
- b) la predisposizione del rendiconto annuale del Fondo Pensione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- c) la scelta delle forme di investimento delle risorse, nel rispetto delle limitazioni poste dalla legge e dallo statuto e la stipula delle convenzioni con uno o più gestori;
- d) la scelta della banca depositaria delle risorse;
- e) la stipula delle convenzioni con una o più imprese assicurative per l'erogazione della rendita vitalizia;
- f) la definizione dei prospetti della composizione e del valore del patrimonio e dei rendiconti del Fondo Pensione e delle modalità di realizzazione delle comunicazioni periodiche agli aderenti;
- g) la proposta riguardo alle modifiche dello statuto da sottoporre all'Assemblea Straordinaria;
- h) l'adeguamento dello Statuto a seguito della sopravvenienza di diverse previsioni di legge, di fonti secondarie o della fonte istitutiva nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dalla normativa vigente, nonché di istruzioni della COVIP. Le modifiche di cui alla presente lettera sono portate a conoscenza dell'Assemblea nella prima riunione utile;
- i) la segnalazione alla COVIP dei fatti in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo Pensione e di tutti gli altri fatti rilevanti come richiesto dalla Commissione stessa;
- l) l'attribuzione di incarichi a singoli consiglieri o a gruppi di consiglieri per l'esame e l'approfondimento di particolari argomenti o vicende del Fondo Pensione;
- m) la nomina del responsabile del fondo ai sensi dell'art. 5, c. 2 del decreto.

Art. 9 - Rappresentanza

1. Al presidente del consiglio di amministrazione compete la rappresentanza legale del Fondo Pensione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di assenza od impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente e, in mancanza di questo, dal consigliere in sede più anziano nella carica; a parità di anzianità nella carica, da quello più anziano di età. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova della sua assenza o del suo impedimento. Al presidente del consiglio di amministrazione, o a chi lo sostituisce, competono, in particolare, gli obblighi di cui al precedente

articolo 8, lettera h), nonché la trasmissione alla COVIP di ogni variazione delle fonti istitutive unitamente ad una nota nella quale sono illustrate le modifiche apportate.

Art. 10 - Responsabile del Fondo

1. Il responsabile del fondo è nominato dal consiglio di amministrazione. Il Responsabile del Fondo ha l'obbligo-dovere di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Responsabile del Fondo deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente. Il venir meno di tali requisiti comporta la decadenza dall'incarico.

3. Il consiglio di amministrazione deve accertare il possesso in capo al responsabile del fondo dei requisiti di cui al punto precedente, nonché l'assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

4. Il responsabile del fondo svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al consiglio di amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all'art. 2396 del codice civile.

5. Spetta in particolare al responsabile del fondo:

- verificare che la gestione del Fondo Pensione sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente statuto;
- vigilare sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascun comparto in cui si articola la gestione finanziaria del Fondo Pensione;
- inviare alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull'attività complessiva del Fondo Pensione e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente;
- vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli aderenti.

6. Il responsabile del fondo ha l'obbligo di segnalare ai Presidenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori e alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo Pensione, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

Art. 11 - Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori è costituito da due revisori, dei quali uno nominato dall'assemblea degli aderenti ed uno designato dalle società con il maggior numero di iscritti.

2. Possono ricoprire la carica di revisore del Fondo Pensione solamente coloro che sono in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità e si trovano in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

3. I revisori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto relativo al terzo esercizio della carica. I revisori sono rieleggibili. Qualora venga a mancare un revisore, l'assemblea o la società con il maggior numero di iscritti provvede alla sua sostituzione. Il revisore così nominato scade insieme all'altro.

4. Le deliberazioni del collegio debbono essere assunte con il parere favorevole di entrambi i revisori. In mancanza di unanimità la delibera si avrà per non assunta.

5. Ai revisori compete il compenso minimo stabilito dalla vigente tariffa dei Dottori Commercialisti per la partecipazione agli organi di controllo.

6. Il revisore designato dalle società funge da presidente del collegio. La convocazione del collegio può essere effettuata da entrambi i revisori. È ammessa la partecipazione alle riunioni anche mediante mezzi

di comunicazione a distanza. In tal caso il Collegio si considera riunito nel luogo di convocazione del Collegio medesimo, ove deve essere presente almeno un revisore.

6-bis. Il collegio dei revisori controlla l'amministrazione del Fondo Pensione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo Pensione e sul suo concreto funzionamento.

7. Al collegio dei revisori è attribuita la funzione di controllo contabile del Fondo Pensione, partecipando a tal fine alle riunioni del consiglio di amministrazione ed alle assemblee, nonché tutti i necessari poteri, in conformità all'art. 2403 del codice civile. Al collegio fa carico l'obbligo di comunicare alla COVIP le irregolarità riscontrate nell'esercizio delle funzioni di sua competenza.

Art. 12 - Prestazioni

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 1-quinquies dell'art. 6 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

3. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

4. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 3 con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

5. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.

6. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui ai successivi artt. 13 e 13-bis, ovvero la prestazione pensionistica.

7. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

8. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.



9. L'aderente che risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

10. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

11. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 13, commi 5 e 6.

12. La scelta della prestazione, o della prosecuzione volontaria della contribuzione, deve essere comunicata al Fondo Pensione a mezzo lettera raccomandata nel termine - non perentorio - di trenta giorni da quello di pensionamento.

Art. 12-bis - Erogazione della rendita

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo Pensione stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.

2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il valore della posizione individuale, eventualmente integrato della garanzia di risultato, al netto dell'eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia immediata.

3. Il Fondo Pensione può prevedere anche altre forme di rendita vitalizia.

Art. 13 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'aderente, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo Pensione, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.

2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo Pensione prima del pensionamento può:

- a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa,
- b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
- c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
- d) riscattare l'intera posizione individuale maturata, ai sensi dell'art. 14, comma 5 del decreto;
- e) mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo Pensione in assenza di contribuzione.

3. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso di erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale resta acquisita al Fondo Pensione.

4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.

5. Il Fondo Pensione provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività, e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta.

6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo Pensione.

Art. 13-bis - Anticipazioni

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle

competenti strutture pubbliche;

b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.

3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.

5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.

6. Le anticipazioni di cui al comma 1 lettera a) sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità, in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

Art. 14 - Gestione delle risorse

1. Il Fondo Pensione affida la gestione delle proprie risorse a soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa vigente mediante stipulazione di una o più convenzioni.

2. Allo scopo di massimizzare i rendimenti netti, gli amministratori, secondo le vigenti disposizioni scelgono una o più forme di investimento delle risorse ed uno o più gestori. I soggetti gestori sono individuati in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli amministratori e i criteri di scelta dei gestori.

3. Le convenzioni con i soggetti di cui al comma 1 debbono prevedere la possibilità di investire le risorse in tutte le categorie di strumenti finanziari consentiti dalle disposizioni normative vigenti in materia di previdenza complementare. Le risorse del Fondo Pensione sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, di quelli posti dall'art. 6, comma 13 del decreto, nonché dal D.M. 21/11/1996, n. 703 e successive modificazioni ed integrazioni.



4. Il Fondo Pensione può approntare diversi comparti lasciando all'aderente la possibilità di scelta tra uno di essi. Il periodo minimo di adesione ad un comparto è di dodici mesi. All'aderente è consentito di cambiare comparto, trasferendo il capitale di pertinenza ad altro comparto per i futuri contributi. Il Fondo Pensione deve attuare le disposizioni dell'aderente entro tre mesi dal ricevimento della richiesta.

5. Le risorse del Fondo Pensione debbono essere depositate presso una banca che presenti i requisiti di cui all'art. 38, D.Lgs. 24/02/1998, n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 14-bis - Conflitti di interesse

1. La gestione del Fondo Pensione è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.

Art. 15 - Modifica dello statuto

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dall'assemblea straordinaria con le maggioranze stabilite dall'art. 21 del codice civile.

2. Nel termine di sessanta giorni da quello di approvazione da parte dell'assemblea, salvo diversa tempistica richiesta dalla COVIP, gli amministratori trasmettono alla COVIP il nuovo testo dello statuto per adempimenti di legge.

Art. 16 - Contabilità e rendiconto

1. Per la scelta dei criteri per la determinazione del valore del patrimonio del Fondo pensione e della sua redditività, per la compilazione delle scritture contabili, per la predisposizione del prospetto della composizione e del valore del Fondo pensione nonché del rendiconto annuale delle segnalazioni periodiche, si applicano le disposizioni di legge, le disposizioni emanate dalla COVIP e gli altri provvedimenti in vigore.

Art. 17 - Comunicazioni agli aderenti

1. Nei termini e con le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti, il Fondo pensione comunica agli aderenti il risultato della loro posizione previdenziale.

Art. 18 - Spese di gestione del fondo pensione

In considerazione dello scopo del Fondo Pensione, le spese per la sua gestione sono poste a carico delle Società aderenti al Fondo Pensione in proporzione al numero dei dirigenti iscritti al Fondo Pensione medesimo.

Art. 19 - Clausola Compromissoria

1. L'adesione al Fondo pensione comporta l'accettazione da dell'aderente del presente statuto. Eventuali controversie, salvaguardia dei diritti delle parti e fatte salve quelle che la parte nella legge demanda esclusivamente all'autorità giudiziaria saranno demandate ad un Collegio Arbitrale costituito da tre componenti da nominarsi da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzione di presidente del Collegio designato di comune accordo tra i due componenti ovvero, in caso di disaccordo, lo stesso sarà designato dal Presidente del Tribunale di Milano.

2. L'arbitrato avrà natura rituale e il lodo sarà assunto secondo diritto.

Art. 20 - Scioglimento del fondo pensione

Lo scioglimento del Fondo pensione è deliberato dall'assemblea straordinaria, la quale procede agli adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti, nonché alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 21 - rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alla normativa vigente.